

SENT. N. 622/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Giudice

dott. Paolo Gargiulo

Giudice

relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 622/2014 nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60098 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di Francesca LA PORTA, nata a Palermo l'11 marzo 1948, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Impastato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, in Palermo, via Tevere, n. 4.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2014, il relatore, Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Giuseppe Aloisio, e il difensore della convenuta, avv. Arturo Impastato.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato il 16 marzo 2012 e notificato il 7 maggio seguente, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Francesca LA PORTA per sentirla condannare al pagamento, in favore dell'Agazia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), della somma di euro 31.410,23, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del procedimento.

La vicenda si colloca nel procedimento per l'erogazione, a favore dell'odierna convenuta, di contributi comunitari finalizzati e l'azione della Procura trae origine dalla notizia di danno erariale proveniente dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria (nota prot. n.0207351/11 del 5 aprile 2011), secondo cui l'odierna convenuta, nella sua qualità di esercente l'attività di allevatore di ovini e caprini, avrebbe indebitamente percepito, dall'anno 2000 all'anno 2009, contributi comunitari agricoli, erogati dall'AG.E.A., per un importo complessivo di euro 37.697,63.

A seguito della predetta notizia di danno e di attività istruttoria, la Procura ha emesso l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, notificato all'odierna convenuta l'8 febbraio 2012, contestando, per dolo, un danno erariale pari all'importo complessivo dei contributi percepiti per le campagne dal 2003 al 2009, vale a dire euro 31.410,23.

Le deduzioni fornite dalla difesa dell'odierna convenuta, depositate il 7 marzo 2012, non hanno condotto la Procura a procedere all'archiviazione.

La Procura medesima ha, quindi, depositato presso questa Sezione giurisdizionale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, poi notificato, in uno col decreto di fissazione d'udienza, alla convenuta.

Secondo l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura, l'AG.E.A. avrebbe erogato all'odierna convenuta, dall'anno 2003 all'anno 2009, un contributo di complessivi euro 31.410,23 a titolo di aiuti economici per l'attività di "pascolamento di bovini, ovicaprini e bufalini" e di mantenimento e macello, svolta in terreni di cui non aveva titolarità, né disponibilità.

Più precisamente, secondo la Procura, l'odierna convenuta ha presentato all'AG.E.A. sette "Domande Uniche di Pagamento", per gli aiuti economici previsti dal Regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio, rispettivamente, per le campagne 2003 (domanda n. 31111805920, indicata nell'atto di citazione con il n. 3111805920), 2004 (domanda n. 41122171618), 2005 (domanda n. 50803964167), 2006 (domanda n. 60808169803), 2007 (domanda n. 70812003559), 2008 (domanda n. 80811417288) e 2009 (domanda n. 90812305598), dichiarando di svolgere l'attività oggetto di contributo ("pascolamento di bovini, ovicaprini e bufalini" e premi per mantenimento e per macello) su una superficie totale ammissibile al regime unico di pagamento, pari a oltre 42,00 ettari, corrispondente a terreni agricoli di cui l'odierna convenuta medesima avrebbe falsamente attestato la disponibilità o il possesso.

La vicenda riguarda, in particolare, cinque particelle catastali, riguardo a ciascuna delle quali la Procura ha contestato, nei seguenti termini, la regolare disponibilità:

a) il terreno censito nel catasto del Comune di Casteldaccia al foglio 20, particella 7, di ettari 37,60, di proprietà di Cuffaro Pasquale sino al 21 aprile 2009, non è stato mai concesso in affitto all'odierna convenuta [secondo la notizia di danno erariale, il predetto Cuffaro Pasquale ha dichiarato di aver dato il fondo in argomento, "da circa 20 anni, in affitto al sig. SCIRE' Vito (coniuge LA PORTA) con contratto verbale e non registrato per far pascolare il suo bestiame"];

b) il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 68, di ettari 1,90, di proprietà di Liberto Antonina e di Liberto Caterina, non è stato mai oggetto di contratto di affitto all'odierna convenuta [secondo la notizia di danno erariale: 1) le due comproprietarie hanno acquistato il fondo in argomento per successione del padre Mariano il 23 dicembre 1996; 2) Liberto Antonina, in relazione a tale fondo, ha dichiarato: 2.1) di non averlo mai dato in affitto; di ricordare che il padre, molti anni addietro, "autorizzò - a titolo gratuito - un locale allevatore, di nome SCIRE', a pascolare il suo bestiame"; 2.2) che "molto probabilmente il sig. SCIRE' utilizza ad oggi il terreno per la sua attività di allevatore, tenuto conto che sono circa 20 anni che non si reca sul posto"; 2.3) "di non aver mai autorizzato il predetto SCIRE' o altri ad utilizzare il terreno per qualsiasi uso"];

c) il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 69, di ettari 1,15, di proprietà di Paladino Francesco, non è stato mai oggetto di contratto di affitto all'odierna convenuta [secondo la notizia di danno erariale: 1) Paladino Francesco è proprietario del fondo in argomento dal 18 luglio 2002 e i precedenti proprietari erano Baiamonte

Francesco e Rosselli Rosa; 2) Paladino Francesco, in relazione a tale fondo, ha dichiarato di non averlo mai dato in affitto, di non aver mai avuto rapporti commerciali con i coniugi Scirè e La Porta - né di aver mai autorizzato gli stessi a utilizzarlo per uso pascolo, ma di essere a conoscenza del fatto che gli stessi, saltuariamente, vi pascolavano il bestiame - e di non avere conoscenza di eventuali rapporti commerciali tra i predetti coniugi e il defunto precedente proprietario Baiamonte Francesco];

d) il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 332, di ettari 1,54 - di proprietà erariale dal 24 marzo 2000, a seguito di confisca a carico di Lupo Cesare Carmelo (nato il 21 maggio 1961) e Sansica Biancamaria (nata il 14 agosto 1964) - era bene indisponibile e, come tale, non è stato oggetto di assegnazione all'odierna convenuta, né, alle date di riferimento, di destinazione per le finalità previste dalla normativa relativa alla gestione dei beni confiscati;

e) il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 4, particella 69, di ettari 0,92, già di proprietà di Calì Giuseppe e di Calì Salvatore, entrambi deceduti, non è stato mai oggetto di contratto di affitto all'odierna convenuta la quale, in data 29 settembre 2010, ha dichiarato ai militari della Guardia di Finanza che il terreno venne acquistato dal coniuge Scirè Vito circa dieci anni prima.

Sostiene, al riguardo, la Procura che le argomentazioni difensive prospettate dall'odierna convenuta in sede di replica all'invito a dedurre sono infondate, poiché non contengono alcun elemento documentale idoneo a dimostrare che la stessa era

titolare di qualificata disponibilità dei terreni sui quali avrebbe dovuto svolgere l'attività per la quale l'AG.E.A. ha erogato a suo favore gli aiuti economici oggetto delle domande di contributo.

Sul punto, la Procura afferma che è ampiamente provata la responsabilità della convenuta, la cui attività dolosa, o quanto meno gravemente colposa, ha consentito l'illecita percezione dei contributi comunitari richiesti per le campagne dal 2003 al 2009, per un importo complessivo di euro 31.410,23.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura a corredo dell'atto di citazione (nota della Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria prot. n.0207351/11 del 5 aprile 2011; nota della Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria prot. n.0743881/11 del 15 dicembre 2011; nota della Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria prot. n.0014938/12 del 10 gennaio 2012), risulta, inoltre, che, in relazione ai fatti portati all'attenzione di questo Collegio, è stato aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, nei confronti dell'odierna convenuta, procedimento penale n. 3468/10 R.G.N.R. per il delitto previsto e punito dagli articoli 81 cpv. e 316-ter c.p. (rubricato "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"), nell'ambito del quale, al tempo della redazione della citata nota della Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria prot. n. 0014938/12 del 10 gennaio 2012, risultava già fissata, per il 16 gennaio 2012, l'udienza preliminare.

Risulta, inoltre, (nota dell'AG.E.A. prot. n. UCCU.2012.1999 del 15 maggio 2012; nota fax dell'AG.E.A. prot. n. UCCU.2012.4411 del 23 ottobre

2012), che l'AG.E.A. ha, dapprima, sospeso i procedimenti di erogazione a vantaggio dell'odierna convenuta, per gli anni dal 2000 al 2009, fino alla concorrenza di complessivi euro 37.697,63 (provvedimento di sospensione del procedimento per erogazione prot. n. AGEA.UCCU.2011.2537 del 20 maggio 2011) e, poi, disposto, per gli anni dal 2000 al 2009, il recupero della somma di euro 21.102,64, oltre euro 3.321,54 per interessi (provvedimento di accertamento definitivo prot. n. UCCU.2012.4359 del 19 ottobre 2012, acquisito via fax e depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 13 novembre 2012).

In conclusione, la Procura chiede la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'AG.E.A., della somma di euro 31.410,23, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del procedimento.

Con memoria depositata il 14 giugno 2012, si è costituita la convenuta, contestando, in relazione a ciascuna particella catastale controversa, i fatti prospettati dalla Procura regionale.

Più precisamente, la difesa della convenuta contesta le affermazioni della Procura nei seguenti termini:

a1) per il terreno censito nel catasto del Comune di Casteldaccia al foglio 20, particella 7, di ettari 37,60, veniva corrisposto, direttamente al proprietario Cuffaro Pasquale, un canone di affitto annuo di euro 1.000,00 (al riguardo, la difesa produce copia del "VERBALE DI ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI" rese il 4 ottobre 2010 dal predetto Cuffaro Pasquale alla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria);

b1) per il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 68, di ettari 1,90, vi era un contratto di affitto stipulato dalle parti in forma verbale (forma, questa, esplicitamente prevista dalla circolare dell'AG.E.A. del 24 aprile 2001 n. 35), che ha garantito per svariati anni, ivi compresi quelli tra il 2003 ed il 2009, la piena ed effettiva disponibilità del fondo all'odierna convenuta;

c1) per il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 69, di ettari 1,15 - premesso che l'attuale proprietario Paladino Francesco è divenuto tale dal 2002 - vi era un contratto di affitto tra i coniugi La Porta-Scirè e il precedente proprietario, ormai defunto, Baiamonte Francesco; il fondo in parola è stato utilizzato sino agli inizi del 2009, quando il nuovo proprietario ne ha chiesto la restituzione;

d1) per il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 332, di ettari 1,54, vi era "libero ed ininterrotto possesso, da oltre trenta anni, della sig.ra La Porta", tale da consentire a quest'ultima di "esperire azione dichiarativa dell'intervenuta usucapione";

e1) il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 4, particella 69, di ettari 0,92, "era stato acquistato dal sig. Vito Scirè, marito della sig.ra La Porta Francesca", con cui, peraltro, "è in comunione legale dei beni"; precisa, al riguardo, la difesa che "La compravendita di detto fondo si era perfezionata in data 31/08/1991, allorquando era stato pagato l'intero prezzo pattuito tra le parti, Cali Giuseppe parte alienante e Scirè Vito acquirente, prezzo che era stato convenuto nel compromesso di

compravendita del 19/02/91" (al riguardo, la difesa produce copia di scrittura privata).

Conclude, pertanto, la difesa, sostenendo che "era pienamente sussistente la disponibilità dei fondi sui quali svolgeva la propria attività lavorativa, con conseguente legittima percezione delle somme erogate dalla AG.E.A.", ed evidenziando, altresì, che gli elementi acquisiti durante le indagini, con particolare riferimento alla documentazione riguardante le particelle indicate supra, sub a) e sub e), avrebbero dovuto indurre la Procura, almeno, a rimodulare la contestazione.

La stessa difesa, in via subordinata, pone l'accento anche sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, con conseguente esclusione della responsabilità, e, in via ulteriormente subordinata, invoca l'esercizio del potere riduttivo.

La difesa della convenuta chiede, dunque, in via principale, che la domanda della Procura sia respinta e, in via subordinata, che la condanna sia limitata a un importo inferiore rispetto a quello contestato e che sia esercitato il potere riduttivo; con vittoria di spese. In via istruttoria, la difesa, formulando i relativi capitoli, chiede l'ammissione della prova per testi, sostanzialmente intesa a dimostrare la sussistenza della disponibilità, da parte della convenuta, dei terreni oggetto della controversia.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2012, il Pubblico Ministero ha confermato le domande formulate con l'atto di citazione; il difensore della convenuta si è riportato alla memoria di costituzione, ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di

quello penale - depositando, al riguardo, copia del verbale dell'udienza dibattimentale del Tribunale penale di Termini Imerese del 10 ottobre 2012 - e ha ribadito la domanda di ammissione di testi, formulata con la memoria di costituzione.

In esecuzione degli adempimenti istruttori che questa Sezione giurisdizionale ha disposto, sulla base della documentazione offerta a corredo dell'atto di citazione, con ordinanza n. 71 del 18 febbraio 2013, la Procura ha depositato, oltre alla delega conferita al Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo della Guardia di Finanza per le consequenziali attività (prot. n. 5324 del 12 marzo 2013), la relazione da questo prodotta (prot. n. 0302444/13 del 30 maggio 2013), insieme con la relativa documentazione (nota dell'AG.E.A. prot. n. UCCU.2013.2667 dell'8 maggio 2013; annessa tabella riepilogativa; annesso provvedimento di ingiunzione a carico della convenuta emesso, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, con prot. n. UCCU.2013.2384 del 18 aprile 2013; richiesta di rinvio a giudizio emessa, nei confronti dell'odierna convenuta, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese il 24 maggio 2011, per il "delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 316 ter c.p."; ordinanza di rinvio a giudizio emessa, nei confronti dell'odierna convenuta, dal G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese il 16 gennaio 2012), e la richiesta di fissazione d'udienza, depositata presso questa Sezione giurisdizionale il 18 giugno 2013 e notificata alla convenuta, presso il domicilio eletto, il 1° agosto seguente.

Con quest'ultimo atto, la Procura ha confermato la domanda proposta con l'atto di citazione.

Con memoria depositata l'8 gennaio 2014, la difesa della convenuta, nel richiamare la memoria di costituzione e nel ribadire le conclusioni presentate in quella sede, evidenzia che le argomentazioni difensive già proposte hanno trovato conferma nel procedimento penale a carico della sua assistita, atteso che lo stesso si è concluso con l'assoluzione della stessa "perché il fatto non sussiste".

Al riguardo, la predetta difesa allega copia del dispositivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, il 18 ottobre 2013 e rileva che, dalla citata relazione della Guardia di Finanza del 30 maggio 2013, non emergono elementi di prova "difformi od ultronei rispetto a quelli forniti sia nel presente procedimento che nel procedimento penale".

Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2014, il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione del testo integrale della sentenza penale di assoluzione, di cui la difesa della convenuta ha prodotto il solo dispositivo, e, nel merito, ha confermato la richiesta di condanna; il difensore della convenuta si è riportato alla memoria di costituzione, ha ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha insistito nelle domande formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa della convenuta, nella sua qualità di esercente l'attività di allevatore di ovini e caprini, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto di aver percepito contributi comunitari con finalizzazione determinata - per l'attività di "pascolamento di bovini, ovicaprini e bufalini" e di mantenimento e macello - indebitamente,

poiché tale attività sarebbe stata svolta in terreni di cui la convenuta medesima non aveva titolarità, né disponibilità.

2. Al riguardo, il Collegio, per esigenze sistematiche riguardanti il sistema delle tutele messe a disposizione dall'ordinamento, reputa utile – indipendentemente dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, per la prima volta in udienza, dal difensore della convenuta – affrontare, d'ufficio, la questione della giurisdizione di questa Corte nel caso di specie.

La vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi va inquadrata nell'ambito del sistema di erogazione di risorse pubbliche, a favore di soggetti privati, finalizzate alla realizzazione, attraverso la partecipazione dei privati medesimi, di un programma della pubblica amministrazione.

Più precisamente, in termini generali, l'architettura del sistema in questione vede, da un lato, la pubblica amministrazione che individua determinate finalità di pubblico interesse da raggiungere attraverso la realizzazione di un programma e che, a tal fine, eroga risorse finanziarie pubbliche; dall'altro, soggetti privati che, sussistendo le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti, percepiscono le predette risorse e, (anche) con esse, realizzano il predetto programma.

L'inserimento del soggetto privato nel predetto sistema, quale compartecipe fattivo del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione, realizza quel collegamento funzionale tra il soggetto medesimo e la pubblica amministrazione che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 70 del 7 gennaio 2014; sent. n. 1774 del 25 gennaio 2013; sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; ord. n. 10062

del 9 maggio 2011; ord. n. 5019 del 3 marzo 2010; sent. n. 14825 del 5 giugno 2008), proprio perché i contributi pubblici di cui si tratta non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalizzazione, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti: il primo riguarda la percezione, secondo le regole settoriali di volta in volta previste, dei contributi pubblici e, in buona sostanza, consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista; il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio sin dal primo dei due segmenti testè succintamente descritti (Corte dei conti, Sez. reg. Calabria, n. 613 del 24 novembre 2011; Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 2010, cit.; sent. n. 14825 del 2008, cit.), che è quello che rileva nel presente giudizio, fa emergere, dunque, la rilevanza della responsabilità amministrativa e la tutela per danno erariale, affidata alla Corte dei conti.

La giurisdizione di responsabilità amministrativa - sostanzialmente finalizzata ad assicurare la tutela delle ragioni dell'ente che ha subito il pregiudizio, ponendo definitivamente il relativo peso economico a carico del soggetto che, secondo le regole proprie di tale giurisdizione, è riconosciuto responsabile del danno

erariale – è indipendente dalla tutela restitutoria, attivabile nelle varie forme che l'ordinamento mette a disposizione, e si esercita senza pregiudizio per questa: la tutela restitutoria, infatti, è sostanzialmente finalizzata, sul presupposto del solo fatto oggettivo dell'indebita erogazione di pubbliche risorse e senza che eventuali profili di responsabilità assumano rilevanza alcuna, a ricondurre la situazione patrimoniale dell'ente erogante e del soggetto beneficiario allo stato in cui le stesse si trovavano prima dell'attribuzione ritenuta ingiustificata.

Sicché, in buona sostanza, nel caso di percezione di pubbliche risorse oggettivamente indebita, ben può accadere, ad esempio, che, a fronte di una sentenza di assoluzione per mancanza del nesso di causalità tra la condotta ascritta al convenuto e il danno ovvero per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, l'ente danneggiato possa recuperare, a carico del soggetto pur ritenuto esente da responsabilità amministrativa, l'indebita erogazione di cui si tratta, sulla base di un titolo ottenuto in sede di tutela restitutoria.

3. Così delineato il perimetro dell'oggetto del presente giudizio nell'ambito della giurisdizione di questa Corte, vanno ora scrutinate le domande proposte, in via preliminare, dalla difesa del convenuto, vale a dire la domanda di sospensione del presente processo in attesa della definizione di quello penale, formulata per la prima volta nella prima udienza di trattazione, e la domanda istruttoria di ammissione della prova per testi, formulata con la memoria di costituzione, sostanzialmente intesa a dimostrare la

sussistenza della disponibilità, da parte della convenuta, dei terreni oggetto della controversia.

3.1. Per quanto concerne la prima, è sufficiente rilevare – indipendentemente da ogni possibile considerazione sull'indipendenza del processo di responsabilità amministrativa da quello penale – che la stessa è divenuta improcedibile per intervenuta carenza di interesse, atteso che, di fatto, la sua soddisfazione è già avvenuta per il decorso del tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti istruttori disposti con la citata ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 71 del 2013 e per la riconduzione del giudizio all'attenzione del Collegio: la decisione in sede penale è, infatti, intervenuta il 18 ottobre 2013 e di ciò si è avvalsa la stessa difesa della convenuta, depositando l'8 gennaio 2014, vale a dire oltre venti giorni prima della seconda udienza fissata per la trattazione, il relativo dispositivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese in composizione collegiale.

3.2. Per quanto concerne la seconda, ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che, alla luce del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale, i fatti che con la prova costituenda in argomento – acquisibile ai sensi dell'articolo 15, primo comma del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, secondo cui la Corte dei conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile" – la difesa della convenuta intende dimostrare non appaiono rilevanti per la decisione.

4. A chiusura delle questioni preliminari, va, infine, scrutinata la domanda, formulata in udienza, con la quale il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione del testo integrale della sentenza penale di assoluzione, di cui la difesa della convenuta ha depositato, l'8 gennaio 2014, il solo dispositivo.

Al riguardo, reputa il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che, avendo il Pubblico Ministero ritenuto tale acquisizione rilevante per le ragioni dell'accusa, il relativo onere non può che gravare sulla Procura, che, allegando giustificati motivi, avrebbe anche potuto chiedere termine per il relativo soddisfacimento.

5. Nel merito, prendendo le mosse dall'ipotesi accusatoria di cui si tratta, vanno, a questo punto, esaminati gli elementi strutturali dell'illecito.

5.1. Per quanto concerne il danno, va, anzitutto, rilevato che, riguardo alla previsione generale secondo cui i pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi [articolo 136, comma 1, lettera "a" del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che, sostanzialmente, riproduce il disposto dell'articolo 17, comma 1, lettera "a" del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999], per la formazione e l'aggiornamento del "Fascicolo aziendale" (istituito dall'articolo 9 del d.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503, nell'ambito dell' "Anagrafe delle aziende agricole" istituita dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e disciplinata dai primi sei articoli del citato d.P.R. n. 503 del 1999), con particolare riferimento, per quanto rileva nel presente

giudizio, alle informazioni concernenti la consistenza territoriale e il titolo di conduzione (articolo 3, comma 1, lettera "f" del citato **d.P.R. n. 503 del 1999**), l'amministrazione procedente, vale a dire l'AG.E.A., ha occupato lo spazio di discrezionalità lasciato dalla predetta previsione generale, vincolando la propria condotta procedimentale, concernente l'erogazione dei contributi di cui si tratta, attraverso l'individuazione dei titoli su cui la menzionata "disponibilità" dei terreni va fondata e, soprattutto, delle modalità con le quali la sussistenza di tali titoli va dimostrata.

Più precisamente:

a) con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001, l'AG.E.A. – in vista del miglioramento della "fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande" e premesso che "il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato" – ha condizionato, per quanto rileva nel presente giudizio, l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di proprietà con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con "l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale") e del titolo di conduzione in affitto o in comodato con "copia autentica del titolo regolarmente registrato" ovvero, "Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti

titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale", con autocertificazione, con la quale si attesti

“che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del

proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie

oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità

il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere

all'autocertificazione”;

b) con la circolare n. 23 del 24 aprile 2003, applicabile, per sua espressa previsione, sin dalla prima delle annualità controverse, vale a dire il 2003, l'AG.E.A. ha irrigidito il proprio autovincolo - sia in relazione alla dimostrazione del titolo di proprietà (prevedendo la produzione di visura catastale “recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di affittuario (prevedendo, se l'affitto è concluso verbalmente, la produzione di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario”), sia in relazione alla dimostrazione della qualità di comodatario (prevedendo, nel caso di contratto verbale di comodato, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante “la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo”) - con la previsione generale secondo cui “Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto”;

c) con il "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale", allegato alla circolare n. 210 del 20 aprile 2005, è stato, poi, previsto, in maniera ancor più rigorosa, che "la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari; essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)"; per la dimostrazione del titolo di proprietà è stata prevista la produzione di "Visura catastale aggiornata" e di "Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione".

Orbene, limitando l'osservazione agli aspetti rilevanti per il presente giudizio, appare evidente che, secondo il quadro delineato dalle predette scelte discrezionali, per ottenere i contributi di cui si tratta, la "disponibilità" dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà deve essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli, in sede procedimentale, con le modalità testé succintamente riportate.

Stando così le cose, vanno considerati indebitamente percepiti i contributi erogati senza il supporto di almeno uno dei predetti titoli di "disponibilità".

Va, a questo punto, spostata l'attenzione dal piano generale a quello specifico riguardante ciascuna particella controversa.

5.1.1. Per quanto concerne il terreno censito nel catasto del Comune di Casteldaccia al foglio 20, particella 7, di ettari 37,60, dalla notizia di danno acquisita dalla Procura e dalla documentazione a questa allegata (in particolare: verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 4 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 351 c.p.p., da Pasquale Cuffaro, proprietario del fondo sino al 21 aprile 2009, prodotto anche dalla convenuta in sede di replica all'invito a dedurre e in sede di costituzione; verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 29 settembre 2010 dall'odierna convenuta; verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 30 settembre 2010 da Vito Scirè, coniuge della convenuta), emerge che tale terreno, per un periodo approssimativamente corrispondente al ventennio precedente, ha costituito oggetto di affitto, con contratto verbale non registrato, a favore del predetto Vito Scirè per il pascolo del bestiame.

Al riguardo - in disparte ogni eventuale considerazione sul fatto che parte del predetto contratto di affitto sembra essere il coniuge della convenuta, laddove i contributi sono stati richiesti da quest'ultima - è sufficiente rilevare, come emerso incontestabilmente, che tale contratto di affitto non è stato registrato e che, pertanto, la "disponibilità", pur sussistente, del terreno in questione non è supportata da un titolo idoneo per ottenere i contributi di cui si tratta.

I contributi erogati in relazione alla particella in argomento devono, pertanto, considerarsi indebiti e, conseguentemente, il corrispondente importo va ritenuto danno erariale.

5.1.2. Per quanto concerne il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 68, di ettari 1,90, dalla notizia di danno acquisita dalla Procura e dalla documentazione a questa allegata (in particolare: verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 29 settembre 2010 da Antonina Liberto, comproprietaria del fondo insieme con la sorella Caterina dalla fine del 1996, acquisito per successione del padre Mariano; verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 29 settembre 2010 dall'odierna convenuta), emerge che tale terreno è stato, sostanzialmente, oggetto di occupazione di fatto: la comproprietaria sentita in sede di acquisizione di altre sommarie informazioni - nel negare la sussistenza di un contratto di affitto riferito a quel fondo e nel precisare di non aver mai autorizzato alcuno a far uso dello stesso - ha, infatti, riferito che il genitore dante causa, a suo tempo, autorizzò il coniuge della convenuta a pascolarvi il bestiame e che probabilmente lo stesso continua a utilizzare il terreno in questione per la sua attività di allevatore.

Né, nell'ottica della regolare acquisizione dei contributi di cui si tratta, la situazione sarebbe stata diversa se fosse stato sussistente il contratto di affitto stipulato dalle parti in forma verbale, come affermato genericamente dalla difesa della convenuta e più dettagliatamente dalla convenuta medesima in sede di acquisizione di altre sommarie informazioni (laddove riferisce di un contratto di affitto concluso, a suo tempo, con il genitore dante causa delle attuali proprietarie per il canone annuo di circa Lit. 70.000 e del pagamento annuo di circa euro 35,00 a favore dell'attuale comproprietaria Antonina Liberto), ma fermamente negato dalla comproprietaria stessa, atteso

che a tale asserito accordo non ha comunque fatto seguito la necessaria registrazione.

Da ciò discende che la "disponibilità" del terreno in questione non è, comunque, supportata da un titolo idoneo per ottenere i contributi in questione.

I contributi erogati in relazione alla particella in argomento devono, pertanto, considerarsi indebiti e, conseguentemente, il corrispondente importo va ritenuto danno erariale.

5.1.3. Per quanto concerne il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 69, di ettari 1,15, avuto riguardo all'intervallo di tempo che rileva nel presente giudizio, vale a dire dal 2003 al 2009, dalla notizia di danno acquisita dalla Procura e dalla documentazione a questa allegata (in particolare: verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 28 settembre 2010 da Francesco Paladino, proprietario del fondo dal 2002; verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 29 settembre 2010 dall'odierna convenuta), emerge che tale terreno è stato, sostanzialmente, oggetto di occupazione di fatto: premesso che l'accordo verbale con il precedente proprietario, di cui afferma la sussistenza la convenuta, riguarda un periodo che precede quello oggetto attenzione, le dichiarazioni rese dalla convenuta medesima e dal predetto Francesco Paladino, in sede di acquisizione di altre sommarie informazioni, convergono, infatti, nella parte in cui viene riferito che l'utilizzo del terreno in argomento avveniva senza il consenso di quest'ultimo.

Da ciò discende che la "disponibilità" del terreno in questione non è supportata da un titolo idoneo per ottenere i contributi in questione.

I contributi erogati in relazione alla particella in argomento devono, pertanto, considerarsi indebiti e, conseguentemente, il corrispondente importo va ritenuto danno erariale.

5.1.4. Per quanto concerne il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, particella 332, di ettari 1,54 - di proprietà erariale dal 24 marzo 2000, a seguito di confisca a carico di Cesare Carmelo Lupo e di Biancamaria Sansica - avuto riguardo all'intervallo di tempo che rileva nel presente giudizio, vale a dire dal 2003 al 2009, dalla notizia di danno acquisita dalla Procura e dalla documentazione a questa allegata (in particolare: verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 29 settembre 2010 dall'odierna convenuta; verbale di acquisizione di altre sommarie informazioni rese il 30 settembre 2010 da Vito Scirè, coniuge della convenuta), emerge che tale terreno è stato, sostanzialmente, oggetto di occupazione di fatto: premesso che l'accordo verbale con il precedente proprietario, Giovanni Pinello, deceduto, di cui afferma la sussistenza la convenuta, riguarda un periodo che precede quello oggetto attenzione, dalle dichiarazioni rese risulta che, ignorando la condizione giuridica del terreno in argomento, l'utilizzo dello stesso avveniva di fatto e senza che alcuno ne ostacolasse il godimento.

Né, al riguardo, rilievo alcuno può essere riconosciuto alla deduzione difensiva secondo cui vi era "libero ed ininterrotto possesso, da oltre trenta anni, della sig.ra La Porta", tale da consentire a quest'ultima di "esperire azione dichiarativa dell'intervenuta usucapione", atteso che non vi è traccia del relativo accertamento.

Da ciò discende che la "disponibilità" del terreno in questione non è supportata da un titolo idoneo per ottenere i contributi in questione.

I contributi erogati in relazione alla particella in argomento devono, pertanto, considerarsi indebiti e, conseguentemente, il corrispondente importo va ritenuto danno erariale.

5.1.5. Per quanto concerne il terreno censito nel catasto del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 4, particella 69, di ettari 0,92 - in relazione al quale la difesa della convenuta afferma, producendo copia di scrittura privata, che lo stesso "era stato acquistato dal sig. Vito Scirè, marito deIIa sig.ra La Porta Francesca", con cui, peraltro, "è in comunione legale dei beni", e precisa, al riguardo, che "La compravendita di detto fondo si era perfezionata in data 31/08/1991, allorquando era stato pagato l'intero prezzo pattuito tra le parti, Cali Giuseppe parte alienante e Scirè Vito acquirente, prezzo che era stato convenuto nel compromesso di compravendita del 19/02/91" - è sufficiente osservare, sulla base del quadro delineato dalle scelte discrezionali evidenziate sopra in relazione alla sussistenza e alla prova della "disponibilità" dei terreni in vista dell'ottenimento dei contributi in argomento, che, pur prescindendo dai possibili rilievi in ordine all'avvenuto trasferimento della proprietà dell'intero fondo, la titolarità del diritto di proprietà di cui si tratta, come affermata in capo a Vito Scirè (salvi gli effetti dell'affermata comunione legale dei beni di questo con la convenuta), non è catastalmente conosciuta.

Da ciò discende che la "disponibilità" del terreno in questione non è supportata da un titolo idoneo per ottenere i contributi in questione.

I contributi erogati in relazione alla particella in argomento devono, pertanto, considerarsi indebiti e, conseguentemente, il corrispondente importo va ritenuto danno erariale.

5.1.6. In conclusione, essendo emerso che la "disponibilità" di nessuna delle particelle controverse è supportata da un titolo idoneo per ottenere i contributi in questione, il danno va ritenuto sussistente, tenendo conto delle evidenze istruttorie e del limite costituito dalla contestazione della Procura, per la somma di euro 31.410,23.

5.2. Per quanto concerne la condotta, avuto riguardo all'ipotesi accusatoria secondo cui l'odierna convenuta ha presentato le "Domande Uniche di Pagamento" in questione dichiarando di svolgere l'attività oggetto di contributo su terreni agricoli di cui la stessa avrebbe falsamente attestato la disponibilità o il possesso, va osservato che, a corredo di tali domande, è stata, di volta in volta, prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sostanzialmente uguale per ogni annualità (eccezion fatta per le date di riferimento della conduzione dei beni e delle date di sottoscrizione), attestante la sussistenza di un rapporto di "locazione" avente per oggetto le particelle controverse.

Sul punto, va rilevato che, diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla Procura, le dichiarazioni in parola non attestano falsamente la disponibilità o il possesso delle predette particelle, ma, come rilevato supra, sub § 5.1 e seguenti, sono non rispondenti al vero, anche sotto il profilo dell'omissione di

informazioni dovute, in ordine al titolo della "disponibilità" delle particelle medesime.

Rispetto al paradigma generale risulta, infatti: in un caso, l'omessa indicazione del difetto di registrazione di un rapporto di affitto concluso verbalmente; in tre casi, l'indicazione della sussistenza di un rapporto di locazione, laddove l'occupazione del terreno avveniva di fatto; in un caso, l'indicazione della sussistenza di un rapporto di locazione, laddove, nella più favorevole delle ipotesi, vi era un diritto di proprietà non in regola con il catasto.

In buona sostanza, per ciascuna particella, le predette dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rappresentano una situazione diversa rispetto a quella effettiva, atteso che la "disponibilità" delle stesse appare sempre fondata sulla "locazione" e, comunque, senza riferimento alcuno al pur necessario dato della registrazione dei relativi contratti.

5.3. Va, a questo punto, accertato se vi è nesso di causalità tra la predetta condotta e il danno.

Al riguardo, va, anzitutto, considerato, come già rilevato supra, sub § 5.1, che, per l'erogazione dei contributi di cui si tratta, l'amministrazione procedente, vale a dire l'AG.E.A., ha vincolato la propria condotta procedimentale attraverso l'individuazione, oltre che dei titoli su cui la "disponibilità" dei terreni va fondata, anche delle modalità con le quali la sussistenza di tali titoli va dimostrata.

Più precisamente, nel caso del contratto di affitto concluso verbalmente, l'evoluzione, nel senso del maggior rigore, che ha caratterizzato il regime della prova procedimentale della "disponibilità" dei terreni vede, dal 2003, la previsione della produzione di

“dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario” aggravata, dal 2005, dalla previsione secondo cui “la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l’assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari; essa deve obbligatoriamente indicare il CUA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)”.

Nel caso di “disponibilità” dei terreni per diritto di proprietà (che, peraltro, nel caso di specie, non è stato dichiarato in sede di procedimento amministrativo, ma è emerso solo in sede penale e nel presente giudizio in relazione a una sola particella), il regime della prova procedimentale della “disponibilità” dei terreni prevede, dal 2003, la produzione di visura catastale “recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda” e, dal 2005, la produzione di “Visura catastale aggiornata” e di “Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione”.

Alla luce del predetto regime della prova procedimentale della “disponibilità” dei terreni, appare evidente che la documentazione prodotta a corredo delle “Domande Uniche di Pagamento” in questione è - tenendo conto dell’ambito oggettivo della controversia e del fatto che “disponibilità” dei terreni per diritto di proprietà non è stata dichiarata in sede di procedimento amministrativo, ma è emersa solo in sede penale e nel presente giudizio in relazione a una sola particella - incompleta, nel senso che non vi è traccia di alcuni

degli atti previsti per la produzione della prova procedimentale della "disponibilità" dei terreni derivante da contratti di affitto conclusi verbalmente [vale a dire, tenendo conto della data di riferimento: "dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario"; "dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari", che deve anche "obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)"], né vi è traccia nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – di contenuto sostanzialmente uguale per ogni annualità (eccezion fatta per le date di riferimento della conduzione dei beni e delle date di sottoscrizione) – delle informazioni concernenti l'avvenuta registrazione dei predetti contratti.

Orbene, se l'accoglimento di "Domande Uniche di Pagamento", con conseguenziale erogazione dei previsti contributi, può, sulla base degli elementi disponibili ex ante, ragionevolmente considerarsi una verosimile conseguenza di una condotta consistente nell'aver prodotto (magari con artifici e raggiri, peraltro esclusi, nel caso di specie, dallo stesso Pubblico Ministero penale, come risulta dal verbale dell'udienza dibattimentale del Tribunale penale di Termini Imerese del 10 ottobre 2012, depositato in copia dalla difesa della convenuta nell'udienza di questa Sezione giurisdizionale del 14 novembre 2012) una documentazione completa, tale da far apparire sussistenti – mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere – tutte le condizioni necessarie per ottenere il beneficio richiesto,

lo stesso non può dirsi nel caso in cui, per l'incompletezza della documentazione prevista per provare nel procedimento amministrativo la "disponibilità" dei terreni, l'apparenza della sussistenza di tutte le predette condizioni non vi sia.

Al riguardo, va, infatti, osservato che, mentre la conclusione del procedimento in senso favorevole per il richiedente costituisce un accadimento ordinariamente consequenziale alla presentazione di una domanda con documentazione completa da cui appaiano sussistenti le condizioni necessarie per ottenere i benefici richiesti (ferma restando la futura perdita dei benefici riconosciuti, nel caso di successivo riscontro dell'effettiva mancanza delle predette condizioni a fronte della menzionata apparenza della sussistenza delle stesse, derivante da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere), nel caso di presentazione di domanda con documentazione incompleta (che, giacché tale, non può far apparire sussistenti tutte le condizioni necessarie per ottenere il beneficio richiesto), la naturale evoluzione del procedimento, vale a dire la conseguenza verosimile di quella presentazione sulla base degli elementi disponibili ex ante, va individuata, dapprima, nell'avvio di una fase istruttoria ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettere "a" e "b" della **legge 7 agosto 1990, n. 241** e, poi, nel caso di riscontrata effettiva insussistenza delle citate condizioni, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi del successivo articolo 10-bis, ove applicabile, nell'adozione del provvedimento di diniego.

In buona sostanza, la conseguenza naturale della presentazione di una domanda con documentazione

incompleta è, dunque, l'avvio di un'istruttoria procedimentale (o, secondo i casi, direttamente l'adozione di un provvedimento di diniego), mentre non può considerarsi conseguenza naturale di tale presentazione l'adozione di un provvedimento di accoglimento.

Nel caso in esame, invece, l'amministrazione procedente, vale a dire l'AG.E.A., disattendendo il vincolo da essa stessa dato per l'ammissibilità delle richieste, con particolare riferimento alla documentazione necessaria per provare la sussistenza dei titoli su cui la "disponibilità" dei terreni è fondata, ha accolto le "Domande Uniche di Pagamento" di cui si tratta, ancorché corredate da documentazione incompleta, laddove il dovuto avvio di una fase istruttoria avrebbe fatto emergere anche i vizi delle dichiarazioni prodotte e avrebbe, conseguentemente, condotto all'adozione di provvedimenti di diniego.

In conclusione, il nesso di causalità tra la condotta ascritta alla convenuta e il danno erariale costituito dai contributi indebitamente erogati alla stessa non può ritenersi sussistente.

5.4. A ciò va aggiunto – soffermandosi, così, sull'esame dell'elemento soggettivo – che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dalla Procura a corredo dell'atto di citazione, l'odierna convenuta, per l'elaborazione delle "Domande Uniche di Pagamento" in argomento, è stata assistita da un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), secondo il disposto dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo

2001 (in G.U, 10 aprile 2001, n. 84) e del paragrafo 4 della citata circolare n. 23 del 24 aprile 2003.

Tali centri, istituiti "per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori" (comma 2 del citato articolo 3-bis), sono incaricati di "effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati" (comma 1 del citato articolo 3-bis). Essi, per le predette attività, "hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati" (comma 3 del citato articolo 3-bis).

Orbene, secondo quanto emerge dalle predette disposizioni, se per un verso l'attività dei predetti C.A.A. può ritenersi rivolta a beneficio dell'amministrazione procedente, assicurando a questa, in relazione ai procedimenti per l'ammissione ai benefici comunitari, l'acquisizione di documentazione ordinata e completa, con i connessi effetti favorevoli in termini di speditezza dell'azione amministrativa, per altro verso la

stessa attività appare finalizzata a costituire dei punti di riferimento sui quali gli utenti (agricoltori, allevatori) possano riporre legittimo affidamento, almeno per la parte riguardante quegli aspetti procedurali la cui complessità può, talvolta, costituire, in particolar modo per gli eventuali casi di scarsa scolarizzazione degli interessati, un ostacolo insormontabile sulla via del risultato desiderato.

Da ciò discende che, fermo restando l'obbligo dell'utente del C.A.A. di fornire dati completi e veritieri (articolo 15, comma 1, lettera "a" del citato d.m. 27 marzo 2001, riprodotto sostanzialmente negli stessi termini dall'articolo 14, comma 1, lettera "a" del d.m. 27 marzo 2008, in G.U. 7 maggio 2008, n. 106), l'incompletezza documentale riscontrata supra, sub 5.3, avrebbe dovuto essere rilevata e segnalata all'odierna convenuta, con l'effetto, una volta emersa l'insussistenza delle condizioni necessarie per ottenere i contributi di cui si tratta, di rendere evidente la non spettanza degli stessi.

Conseguentemente, ad avviso del Collegio, non può ritenersi sussistente, per la parte concernente la riscontrata incompletezza documentale, l'elemento soggettivo della colpa grave in capo alla convenuta, peraltro assolta in sede penale "DAL REATO DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LEGGE 898/1986, COSI' DIVERSAMENTE QUALIFICATO IL FATTO DESCRITTO NEL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE", come documentato dalla difesa della stessa, attraverso il deposito, avvenuto l'8 gennaio 2014, di copia del dispositivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale, il 18 ottobre 2013.

6. In conclusione, non essendo stata accertata la sussistenza di tutti gli elementi strutturali dell'illecito, il Collegio, senza pregiudizio per la tutela restitutoria, manda la convenuta Francesca LA PORTA assolta da responsabilità amministrativa.

7. All'assoluzione segue la statuizione sul rimborso delle spese legali, a favore della convenuta e a carico dell'AG.E.A., che - a norma dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella **legge 20 dicembre 1996, n. 639** (secondo cui, in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'**articolo 1 della legge n. 20 del 1994**, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza), come autenticamente interpretato dall'articolo 10-bis, comma 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella **legge 2 dicembre 2005, n. 248**, modificato dall'articolo 17, comma 30-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella **legge 3 agosto 2009, n. 102** (secondo cui, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla **legge 20 dicembre 1996, n. 639**, e dell'**articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 23 maggio 1997, n. 135**, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il

parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza) - si liquidano in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

1) assolve Francesca LA PORTA, nata a Palermo l'11 marzo 1948;

2) dispone, a favore di Francesca LA PORTA e a carico dell'AG.E.A., il rimborso delle spese legali, liquidate in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014.

L'estensore Il
Presidente

F.to Paolo Gargiulo F.to
Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 9 maggio 2014 Il
Direttore della Segreteria

F.to
Dr.ssa Rita Casamichele